

N.17967/2010 R.G.

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO

Il Giudice designato;

letti gli atti ed i documenti di causa;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28.9.2010;

osserva che l'organizzazione sindacale ricorrente ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 28 L. n. 300/70 la spa per sentir dichiarare l'inadempimento della predetta società che si sarebbe rifiutata, a partire dal maggio del 2010, di dar corso alla richiesta di cessione del credito per disposizione di trattenuta di quota sindacale sulle retribuzioni relativamente a 43 lavoratori e quindi di eseguire i pagamenti a favore di sindacato, cessionario delle quote retributive.

Il ricorso richiama la nota sentenza n. 28269/2005 delle Sezioni Unite.

Ma è il caso di rilevare subito che nella materia si registra l'intervento di sentenze più recenti (Cass. n. 21368/08; Cass. n. 6905/2009).

Anche alla luce di tale giurisprudenza il ricorso appare fondato. I

In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Libersind.

Ad avviso della Buffetti (v. note autorizzate del 15.9.2010) sarebbe irrilevante una valutazione di territorialità e di estensione nazionale della Confederazione (la Conf.Sal) cui aderisca la singola organizzazione sindacale che agisce ex art. 28 St. dei Lav (appunto il Libersind).

Non vi sarebbe prova della diffusione nazionale del Libersind.

In sostanza la resistente riconosce che si tratta di un *"soggetto giuridico dotato di dimensione nazionale quale O.S. che opera nel settore dello spettacolo"* ma, proprio per questo, rileva che *"tale suo requisito non può venire esportato rispetto a categorie/settori di attività diversi"*.

L'accertata sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro, come quello Rai ed Enti Lirici e Sinfonici, non sarebbe sufficiente ai fini della prova della legittimazione attiva dovendo il giudice attribuire decisivo rilievo al fatto che il Libersind non ha sottoscritto il CCNL applicato ai dipendenti del Gruppo Buffetti (Grafica Editoria Aziende industriali) e neanche i contratti aziendali applicati nell'unità produttiva.

Lo stesso statuto dell'organizzazione dimostrerebbe, del resto, che il Libersind non opera in ambito nazionale nel settore della Grafica ed Editoria, trattandosi del *"Libero sindacato lavoratori della Radio, della Televisione e dello Spettacolo"*.

L'opinione della resistente non è però condivisa dal giudicante.

Nel caso di specie sussistono certamente i requisiti richiesti dalla legge visto che il Libersind, come è pacifico tra le parti, rappresenta la federazione di settore della Conf.Sal. che è certamente presente sul territorio nazionale in molte strutture provinciali ed è firmataria, come si è visto, di importanti contratti collettivi di lavoro.

Peraltro l'attiva presenza proprio presso l'unità produttiva della Buffetti è dimostrata dal fatto che i tre membri della RSU vi aderiscono e risulta peraltro riconosciuta dalla stessa resistente (v. il verbale di incontro congiunto, ex art. 4, comma 7 L. n. 223/91 del 6.9.2010, nonché il successivo verbale dell'8/9/2010 allegati alle note autorizzate del ricorrente; si noti che da questa produzione risulta che il Libersind è stato l'unico ammesso dalla Regione Lazio alle trattative sulla procedura di mobilità aperta dall'azienda).

Ma allora l'affermazione della Buffetti secondo la quale il Libersind sarebbe stato destinatario, in relazione all'avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91, della comunicazione inoltrata il 27 luglio 2010, *"per puro tuziorismo"* (?) non riesce a nascondere il dato effettivo e reale dello svolgimento da parte del ricorrente di una concreta ed effettiva attività sindacale anche in settori diversi da quello dello spettacolo.

Ammesso che esista realmente quella netta differenziazione di settori di cui parla la Buffetti e si possa ignorare l'evidente dato di collegamento che consente oggi alla Rai di svolgere una funzione editoriale combinata con quella dell'intrattenimento e dello spettacolo.

In altre parole da questa documentazione emerge la capacità, in concreto, dell'organizzazione sindacale ricorrente di farsi sentire e di dialogare con la parte datoriale.

E comunque la sua attiva presenza anche presso la Buffetti.

Per meglio comprendere l'infondatezza dell'eccezione sono necessarie però alcune precisazioni.

La Suprema Corte nella sentenza 7 agosto 2002, n. 11833 (ma vedi anche, tra le altre Cass. n. 269 del 10/1/2005) ha affermato che "in tema di procedura repressiva della condotta antisindacale di cui all'art. 28 statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta ... agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse anche se, diversamente da quanto previsto dal precedente art. 19, 1° comma, lett. a), non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, né intercategoriale o aderenti a confederazioni, essendo invece determinante il requisito della diffusione del sindacato (ancorché monocategoriale) sul territorio nazionale".

Come rilevato dalla stessa Corte non è invece necessario accertare se siano stati sottoscritti contratti o accordi nazionali.

Il Gruppo Buffetti spa si limita ad affermare che la documentazione ex adverso prodotta non consentirebbe di avere piena ed effettiva contezza del tipo di attività effettivamente svolta a livello nazionale nel settore della grafica ed editoria dal Libersind.

Ma, in relazione al principio di "effettività", tale produzione è sufficiente ai fini della contestata legittimazione attiva in quanto dimostra che la Conf.Sal. è presente sul territorio nazionale in molte strutture provinciali.

In ogni caso è il caso di ribadire ancora una volta che non si può dedurre una carenza di diffusione nazionale dalla caratteristica di una "rappresentanza segmentata e corporativa degli interessi" poichè trattasi, al contrario, di una modalità di svolgimento dell'azione sindacale che non esclude la presenza diffusa e se mai la agevola.

L'orientamento della giurisprudenza è univoco nel senso di ritenere sussistente la legittimazione attiva di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, né intercategoriale o aderenti a confederazioni, essendo invece determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto ma) su gran parte del territorio nazionale (Cass. 17 ottobre 1990, n. 10114; 20 aprile 2002, n. 5765; 7 agosto 2002, n. 11833; 26 febbraio 2004, n. 3917; 3 giugno 2004, n. 10616; 10 gennaio 2005, n. 269).

E' opinione condivisa che il disposto dell'art. 28 Stat. Lav., con l'attribuire la legittimazione ad agire in giudizio, "agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse", detta un criterio di selezione basato sul necessario carattere nazionale delle organizzazioni, escludendo la legittimazione sia dei singoli lavoratori, sia di forme di autotutela collettiva non organizzate su base nazionale.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, in numerose decisioni, (cfr. Corte Cost. n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 89 del 1995), dopo avere premesso che il legislatore ha attribuito a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria dotato di particolare efficacia, ha poi evidenziato come risulti operata una scelta - degli organismi e del livello di rappresentatività - ragionevole, perchè volta a privilegiare "organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentatività" (misurata sulla dimensione nazionale), e che "possano operare consapevolmente delle scelte concrete valutando - in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli - l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura".

In particolare, il giudice delle leggi ha precisato come l'art. 28 cit. sia espressione della garanzia del libero sviluppo di "una normale dialettica sindacale", perchè il suo impiego presuppone una dimensione organizzativa - quella nazionale - che, per non essere legata ad una aggregazione a livello confederale intercategoriale, nè alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti

spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie (si veda, in particolare Corte Cost. n. 334 del 1988, cit.).

L'accesso alla speciale tutela per la repressione della condotta antisindacale, quindi, è basata su di un criterio di selezione che nulla ha a che fare con quello operante ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (art. 19 Stat. Lav., nel testo determinato dall'esito del referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995), ovvero con la nozione di organizzazione sindacale dotata di "maggiore rappresentatività" (cfr. al riguardo, Cass. 17 ottobre 1990, n. 10114).

Ed è stata pertanto riconosciuta anche la legittimazione delle organizzazioni che non abbiano limitato ad una sola, predeterminata, categoria professionale il fine della loro attività, e, quindi, mirino ad associare e tutelare i lavoratori in genere.

In tal senso depongono la mancanza di elementi normativi testuali di segno contrario, la libertà delle associazioni sindacali di scegliere le modalità organizzative secondo cui operare, e, infine, la circostanza che la mancanza di un'unica categoria di riferimento non esclude che, in via presuntiva e tendenziale, la dimensione nazionale assicuri l'operare di scelte, nell'azione sindacale, maggiormente consapevoli e razionali e, quindi, con maggiore probabilità, funzionali alla protezione degli interessi dei lavoratori.

D'altra parte, nell'attuale configurazione dell'ordinamento non sussiste - stante anche la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., comma 2 e segg. - una predeterminazione delle singole categorie di imprese, in relazione alle quali debbano essere stipulati i contratti collettivi (cfr. Cass., S.U. 26 marzo 1997, n. 2665) e, più in generale, essere intrattenute le cd. relazioni industriali.

Ne consegue che il principio costituzionale consacrato dall'art. 39 Cost. rende insindacabile l'eventuale intento di associazioni di nuova costituzione di promuovere una rappresentanza di interessi che non segua le linee organizzative della rappresentanza dei lavoratori conformate dalle categorie.

Nè l'ipotesi del sindacato "non categoriale", o "intercategoriale", è riconducibile al modulo della confederazione sindacale.

Quest'ultima, infatti, non solo associa organizzazioni sindacali di varie categorie, ma si caratterizza anche per il fatto di lasciare a queste ultime la tutela e la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle singole imprese, nonché l'attività concorrenziale nei confronti delle singole contrapposte organizzazioni di categoria.

Ed è questa la ragione precipua per cui le confederazioni sono carenti di legittimazione a ricorrere ex art. 28 St. Lav., non diversamente dai sindacati di una diversa categoria: si configura, infatti, il difetto del requisito dell'interesse alla repressione della condotta sindacale, menzionato da detta norma (cfr. Cass. 8 agosto 1997, n. 7368, e 17 giugno 1998, n. 6058, secondo cui sono privi, di legittimazione ex art. 28, gli organismi locali delle confederazioni sindacali, in quanto non incardinati in un sindacato di categoria nazionale e privi di interesse, non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria).

Anche la giurisprudenza più recente si muove nella stessa direzione ribadendo che la stipula del contratto collettivo nazionale è solo un indice rilevatore, non certamente l'unico, di tale rappresentatività (Cass. 9 agosto 2009 n. 13240; Cass. 4 marzo 2010 n. 5209).

Il carattere intercategoriale dell'associazione sindacale, tuttavia, qualche specifico riflesso può avere in tema di accertamento dell'adeguata diffusione della medesima sul territorio nazionale.

Sulla base del principio, ricavabile dalla stessa giurisprudenza costituzionale sopra citata, secondo cui, ai fini della legittimazione al ricorso ex art. 28 Stat. Lav., è necessaria la presenza di un sindacato dotato di un minimo di rappresentatività non limitata ad una dimensione locale, ma diffusa nel territorio nazionale, là dove si rinviene la categoria di riferimento del sindacato stesso (così Cass. n. 7368/1997, cit.; cfr. anche Cass. n. 10114/1990, cit., che parla di requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale), in linea di principio i limiti minimi di presenza sul territorio di un sindacato intercategoriale devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti a un'associazione di categoria.

Tuttavia, in sede applicativa, tale affermazione deve essere correlata con il principio secondo cui la rappresentatività richiesta dall'art. 28 Stat. Lav. costituisce, come si è detto, un requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore rappresentatività.

In conclusione ai fini della legittimazione di un organismo sindacale locale, è necessario che lo stesso sia effettivamente un'articolazione di associazione nazionale. Affinchè si possa ritenere sussistente, al di là dei variabili moduli organizzativi, un rapporto di tale genere, l'associazione nazionale deve svolgere effettivamente un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali.

Nel caso di specie, tenuto conto del criterio test'è richiamato della effettiva azione sindacale, parte ricorrente ha dimostrato documentalmente di essere una associazione che si propone di operare ed opera a livello nazionale per tutelare gli interessi dei lavoratori aderenti (in vari pur se collegati settori, quali quello della radio, della televisione, dello spettacolo e delle arti, oltre che della grafica e dell'editoria, v. a tale proposito il recente decreto ex art. 28 L. n. 300/70 di questo Tribunale del 21.7.2010 allegato anch'esso alle note autorizzate del Libersind).

E ciò è quanto basta.

Ben può con diversi in conclusione l'affermazione giurisprudenziale (Tribunale di Roma 5/5/2009 atti), pur se riferita ad una diversa organizzazione sindacale, secondo la quale: *"La questione può vero ritenersi definitivamente risolta a seguito della pronuncia della Suprema Corte a sezioni Unite, n. 28269/2005 che, nel pronunciarsi in relazione ad un'ipotesi (precedente alla novella del 2005) di cessione di credito dello stipendio da parte dei lavoratori in favore del sindacato, ha chiarito che sussiste la legittimazione attiva a promuovere la procedura di cui all'art. 28 della legge n.300/1970, di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, nè intercategoriale o aderenti a confederazioni, "essendo invece determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche monocraticale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto ma) su gran parte del territorio nazionale" (Cass. n. 11014/90; 5765/2002; 11833/2002; 3917/2004; 10616/2004; 269/2005)."*

Nel merito e con riferimento alla questione dell'utilizzabilità, da parte dei lavoratori, dell'istituto della cessione della retribuzione, di cui all'art. 1260 del codice civile, per il pagamento dei contributi sindacali a favore di sindacati non firmatari del contratto collettivo applicato in azienda, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 28269 del 28 dicembre del 2005 ha composto il contrasto allora sorto nell'ambito della Sezione Lavoro della Cassazione.

Numerose aziende ritenevano infatti che non esistesse un obbligo, in capo al datore di lavoro, di effettuare il versamento delle quote sindacali, per il tramite dell'istituto della cessione, su richiesta del lavoratore, a favore di organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL che regola le modalità di riscossione dei contributi sindacali.

Nella sentenza n. 28269/2005, invece, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate nel senso dell'utilizzabilità dell'istituto della cessione del credito, in materia di contributi sindacali, come già affermato nelle sentenze della Sezione Lavoro n. 3917 e n. 14032 del 2004.

Secondo i Giudici delle Sezioni Unite, per effetto dell'abrogazione referendaria dell'art. 26, commi secondo e terzo della legge n. 300 del 1970, la materia dei contributi sindacali è rimessa interamente all'autonomia privata, sia individuale che collettiva, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione. Conseguentemente, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti a favore dei sindacati non firmatari, cessionari delle quote retributive, configuri "un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale" (nel senso di ritenere antisindacale il rifiuto dell'azienda di effettuare le trattenute sindacali – laddove i lavoratori

abbiano rilasciato autorizzazione al datore di lavoro di trattenere sulle retribuzioni i contributi sindacali e di versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda - v. anche: Cass. n. 9470/91; Cass. n. 1312/2000 e n. 3813/2001).

E non vi è dubbio che la cessione, che non richiede il consenso del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c., possa riguardare anche crediti futuri (Cass. n. 4040/90; n. 3099/95; n. 3917/2004 ecc).

Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi (v. Cass. n. 13250/2006).

Tale orientamento si è successivamente consolidato: *"Il referendum del 1995, abrogativo del comma 2 dell'art. 26 stat. lav., e il susseguente d.P.R. n. 313/95, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non necessita, in via generale, del consenso del debitore - richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 c.c., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività"* (Cass. 20 marzo 2009, n. 6905).

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, l'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi, della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività, cosicché sarebbero posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza.

Tuttavia, secondo parte resistente, la stessa sentenza n. 28269/2005 delle Sezioni Unite affermerebbe il principio dell'utilizzabilità della cessione di quote della retribuzione per finanziare le organizzazioni sindacali solo con riferimento al regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, ossia prima della modifica legislativa che ha esteso ai datori di lavoro privati l'applicazione del D.P.R. n. 180/1950 (contenente il divieto generale di sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti).

Nel contesto normativo precedente a tale modifica, ritiene la convenuta, vigeva, per l'impiego privato, il principio generale della libera cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 del cod. civ. (vedi Cass. 1.04.2003, n. 4930) e, pertanto, non si dubitava dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione l'art. 1 del D.P.R. n. 180/1950 (che, appunto, prevede il divieto generale di sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti).

La difesa della Buffetti richiama un noto orientamento dottrinale che può essere sintetizzato come segue.

Ad avviso della resistente la legge n. 311/2004 (art. 1, comma 137) e il successivo intervento di riforma della legge n. 80/2005 (art. 13-bis), hanno modificato, tra l'altro, l'art. 1 del D.P.R. n. 180/1950, aggiungendo il riferimento anche alle aziende private. Di conseguenza i compensi erogati dai datori di lavoro privati sarebbero ora da considerarsi "incedibili al di fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo".

Dunque, in base alle osservazioni delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito dell'entrata in vigore, per i dipendenti privati, della disciplina limitativa della cessione della retribuzione di cui al D.P.R. n. 180/1950, come modificato dalla legge n. 311/2004, l'istituto della cessione della retribuzione del lavoratore non potrebbe essere più utilizzato per il pagamento delle quote sindacali a favore di associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo, perché non rientrerebbe tra i "casi consentiti dal medesimo testo normativo".

Pertanto, stante il carattere inderogabile della disciplina del D.P.R. n. 180, l'istituto della cessione della retribuzione non potrebbe più essere liberamente utilizzato per qualsiasi pagamento da destinare ad un terzo, ma esclusivamente per le finalità che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela, ovvero estinguere prestiti contratti con gli istituti finanziari espressamente autorizzati dalla legge.

La natura inderogabile della disciplina del D.P.R. n. 180 troverebbe fondamento nell'interpretazione sistematica delle disposizioni dello stesso testo unico ed, in particolare, nel disposto degli articoli 1, 52 e 55.

Infatti, l'art. 1 del D.P.R. n. 180, nello stabilire, tra l'altro, il divieto di cedibilità dei crediti di lavoro anche per i dipendenti privati, fa salve le eccezioni previste negli articoli seguenti e in altre disposizioni di legge.

Nell'ambito di tali eccezioni, il successivo art. 5 disciplina espressamente la facoltà degli impiegati e salariati di contrarre prestiti da estinguersi mediante cessione della retribuzione nei limiti del quinto, mentre l'art. 52 specifica alcune condizioni che legittimano il ricorso alla cessione della retribuzione da parte di specifiche categorie di lavoratori (a tempo indeterminato, a tempo determinato, collaboratori di cui all'art. 409 c.p.c.).

Infine, l'art. 55 prevede l'applicazione di alcune disposizioni del titolo II, relative a specifici requisiti di validità della cessione, facendo riferimento espressamente a "tutte le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo".

Dal combinato disposto delle disposizioni citate risulterebbe che il legislatore ha inteso garantire una tutela ampia dei crediti di lavoro, legittimandone la cessione qualora questa rispetti, non solo i limiti quantitativi e gli altri requisiti previsti dalle disposizioni del Testo unico, ma anche la causa/finalità a cui deve essere preordinata la cessione stessa, ovvero l'estinzione dei prestiti nei confronti di intermediari finanziari autorizzati.

Al di fuori di questa eccezione, pertanto, opererebbe il divieto generale di cedibilità, di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 180, divenuto applicabile, quindi, anche nel caso di pagamento di quote di retribuzione destinate al finanziamento di organizzazioni sindacali.

La tesi della non utilizzabilità dell'istituto della cessione della retribuzione al fine del versamento dei contributi sindacali sarebbe anzi coerente con le clausole dei contratti collettivi in materia, che sono formulate in modo tale da configurare lo schema giuridico della delegazione di pagamento a favore dei sindacati firmatari. Pertanto, tali clausole sarebbero pienamente legittime ed efficaci. Ed infatti, l'istituto della delegazione di pagamento, pur disciplinata dal D.P.R. n. 180 per i dipendenti pubblici, non è stato oggetto di specifica estensione per i dipendenti privati e, pertanto, è assoggettato alle disposizioni del codice civile.

La normativa civilistica, in particolare, non prevede limiti all'utilizzabilità dell'istituto della delegazione e richiede, in ogni caso, soltanto il consenso/accettazione della delega da parte del datore di lavoro.

Il carattere inderogabile della normativa comporterebbe l'effetto della nullità di tutte le fattispecie di cessioni che risultino non conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 180, ma siano tuttora in corso, anche se sono state poste in essere prima dell'estensione ai dipendenti privati del D.P.R. n.180.

Tale opinione, secondo la quale il citato art. 52 consentirebbe al massimo la regolamentazione delle modalità della cessione legata alla contrazione di un prestito, non è però condivisibile.

Come è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale: *"l'art. 52 introduce in realtà una ipotesi aggiuntiva e distinta di eccezione alla regola generale della incedibilità degli stipendi; mentre infatti nell'art. 51, così come negli artt. 53, 15 e 6 è presente il chiaro riferimento alla cessione dello stipendio al fine di estinguere prestiti contratti, il riferimento a tale finalità è del tutto assente nel successivo articolo 52 che non richiama l'espressione "contrarre prestiti" ma si limita a prevedere le modalità ed i limiti di cessione dello stipendio.*

Da ciò sembra ragionevolmente potersi affermare che il legislatore, al fine di contrastare il fenomeno dell'usura, mentre ha inteso limitare la possibilità di cedere gli stipendi per estinguere prestiti di denaro contratti, solo con gli istituti bancari ammessi di cui all'art. 15, ha voluto altresì consentire la possibilità di cedere gli stipendi per ipotesi diverse dalla necessità di estinguere prestiti di denaro, come ad esempio per effettuare il pagamento rateale di beni di consumo, alle diverse condizioni di cui all'art. 52.

D'altro canto un'ipotesi interpretativa opposta a quella qui sostenuta, non offrirebbe alcuna plausibile giustificazione e significato alla esistenza dell'art 52 che verrebbe assorbito nel precedente articolo 51, stante l'identità dei destinatari delle due norme, ricavabile dall'incipit dell'art 52, che fa riferimento, appunto, a "Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto di impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro..".

In conclusione deve ritenersi che l'art. 52 è destinato a regolare le cessioni di credito, ancora lecite ed. ammissibili, anche dopo la novella del 2005, non finalizzate ad estinguere debiti conseguenti al prestito di denaro" (Trib di Roma 5/5/2009 citata).

Quindi ben può applicarsi al caso in esame l'art.52, che consente la cessione di quote di stipendio o di salario non superiore ad un quinto e per un periodo non superiore a dieci anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Né, in assenza di alcuna specificazione nella norma in questione, può essere consentito limitare tale cessione di quote di retribuzione ai casi in cui sia presente la finalità di restituzione di un prestito contratto con banche o intermediari finanziari, atteso che tale ipotesi, semmai, è compiutamente articolata e disciplinata al precedente art.51, il quale espressamente menziona le condizioni e le finalità della cessione autorizzata ("contrarre prestiti"), nel combinato disposto con gli articoli precedenti 5 e 6 (Trib. di Velletri 4/12/2007).

Insomma la novella non ha certo introdotto un divieto generalizzato di effettuare cessioni di crediti retributivi ma ha solo limitato la facoltà di cessione della retribuzione finalizzata alla estinzione di prestiti non contratti con istituti bancari istituzionali lasciando integra la facoltà di cessione di quota dello stipendio per la estinzione di debiti diversi dal prestito di denaro come si evince dal testo dell'art. 52 nel quale non vi è alcun riferimento al prestito monetario diversamente da quanto previsto dagli artt. 5, 15 e 53 della stessa legge (cfr.Trib. di Venezia 6 maggio 2009).

"Non avrebbe senso prevedere nell'art. 52 una quota di cessione della retribuzione e dei limiti temporali laddove la quota ed i limiti temporali per la cessione finalizzata a contrarre prestiti sono già previsti negli artt. 6 e 5 richiamati dall'art. 52 (l'art. 52 mediante il richiamo dell'art. 6)"(Trib. di Roma decreto ex art. 28 del 15.11.2007)

Del resto proprio la rubrica del titolo III della legge, sotto il quale rientra l'art. 52 (*"della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello stato e dei dipendenti di soggetti privati"*), sotto il quale rientra l'art.

52, è stata modificata dal comma 137 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (di cui è nota la finalità di allargare il campo della protezione contro l'usura anche al dipendente del settore privato, visto che il DPR n. 180/50 riguardava fino ad allora soltanto il settore del pubblico impiego), introducendo l'espressione "dei dipendenti di soggetti privati".

Proprio questo riferimento, fin dalla rubrica del titolo, ai dipendenti privati sembra evidenziare l'intento del legislatore di equiparare il regime della cessione dello stipendio tra il settore pubblico e quello privato e infatti il comma 137 inserisce all'art. 1 del DPR 180/50 anche il riferimento ai lavoratori alle dipendenze delle aziende private come destinatari delle restrizioni - e delle relative eccezioni - dettate dallo stesso testo unico (in tal senso v. Trib. di Firenze 23/5/2008).

"Deve, quindi, concludersi che l'art.52, nell'ambito di un'interpretazione sistematica sostenibile, e nei limiti di cui alla norma generale dell'art. 1, ha inteso inserire una facoltà di cessione di quota di retribuzione alle sole condizioni in questa stessa norma previste, dovendosi intendere il riferimento al precedente art.51, limitato alla sola individuazione dei soggetti interessati, anche al fine di poter assegnare alle due disposizioni ambiti applicativi non sovrapponibili..... Ne deriva che, anche nel testo vigente ed applicabile ai lavoratori del settore privato, l'art.52 del DPR n.180/1950, consente che il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli ceda in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro). Del resto la sentenza n. 28269/2005, aveva fatto riferimento alle riforme intervenute in corso di giudizio, come tali non applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, contemporaneamente ritenendo che il nuovo assetto normativo non avrebbe escluso l'utilizzabilità della cessione. Come autorevolmente sostenuto dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, "la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia. In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca" (art. 1189 cod civ.).)" (così la citata Trib. di Velletri 4/12/2007).

Deve concludersi che la società convenuta aveva l'obbligo di versare al sindacato ricorrente le quote associative dei lavoratori richiedenti mediante trattenuta sulla retribuzione e certamente non sussisteva alcuna impossibilità di adempiere ed in realtà nemmeno un qualche rilevante onere aggiuntivo addirittura insostenibile in rapporto alla organizzazione aziendale (di cui non vi è prova alcuna).

Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.

Non può invece essere disposta la diffusione del provvedimento, a cura e a spese della convenuta, nelle bacheche aziendali, comunque in un luogo accessibile a tutti i lavoratori, per la durata di 30 giorni.

In realtà non è nemmeno chiaro il fondamento della richiesta di un provvedimento non previsto da alcuna norma.

Tantomeno essere accolta la richiesta di pubblicare il decreto su organi di stampa ed è il caso di ricordare anzi, ancora una volta, che il legislatore non ha ritenuto opportuno richiamare espressamente, e quindi estendere anche al provvedimento ex art. 28 legge 300/70, le disposizioni dettate in tema di sentenze civili dall'art. 120 cpc, prevedendo invece la pubblicazione ex art. 36 c.p. dell'eventuale sentenza penale di condanna emessa in caso di inottemperanza al decreto.

Considerando la ben nota difformità degli orientamenti sulla questione sussistono giusti e gravi motivi che impongono di compensare le spese.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta della società resistente consistente nella violazione dell'obbligo di dar corso alla richiesta di cessione del credito per disposizione di trattenuta di quota sindacale sulle retribuzioni dei 43 lavoratori che hanno manifestato tale volontà e ordina alla Gruppo Buffetti spa di versare all'organizzazione ricorrente, a partire da mese di maggio del 2010, le somme cedute dai predetti dipendenti della società;

spese compensate;

si comunichi.

Roma 30-9-2010

Il Giudice



Depositato in Cancelleria

Roma, il 30/9/2010



IL CANCELLIERE
Bertina Lupolito

Sp. del caso
